

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi della parità di trattamento, della buona amministrazione e del legittimo affidamento, come codificati dal regolamento n. 1605/2002 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dalla Guida pratica delle procedure contrattuali nell'ambito delle procedure esterne dell'UE (in prosieguo: il «PRAG»), in quanto non ha adeguatamente controllato la procedura di gara, non ha prontamente avviato un'indagine sulla denuncia presentata dalla Vakakis e non ha dato piena ed integrale informazione di tale indagine.
2. Secondo motivo, vertente sul danno subito dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla decisione di attribuire l'appalto alla Agriconsulting.
3. Terzo motivo, vertente sui danni subiti dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla violazione dei principi generali dell'Unione della parità di trattamento, della buona amministrazione e della tutela del legittimo affidamento, nonché alla violazione dell'articolo 94 del regolamento finanziario e del punto 2.3.6. del PRAG.

Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — European Union Copper Task Force/Commissione

(Causa T-310/15)

(2015/C 294/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Copper Task Force (Essex, Regno Unito) (rappresentanti: C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, nei limiti in cui esso si applica ai composti del rame;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, è stato adottato fondandosi su una base giuridica illegittima, in quanto il regolamento n. 1107/2009, ed in particolare il suo articolo 24 e l'allegato II, punto 4, violano il diritto dell'Unione.
 - La ricorrente deduce che vi sono prove scientifiche che indicano che le proprietà di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità («PBT»), e in particolare la persistenza, non sono adeguate per il rame.

- Inoltre, secondo la ricorrente, l'applicazione delle proprietà PBT a sostanze inorganiche non è conforme ad altri atti normativi attuati nell'ambito delle sostanze chimiche regolamentate.
 - Infine, la ricorrente deduce che per quanto concerne le sostanze candidate alla sostituzione, l'applicazione delle proprietà PBT ai composti del rame va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009, e che il regolamento n. 1107/2009 mal interpreta il principio di precauzione.
2. Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che, nell'includere i composti del rame nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione 2015/408, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.

Ricorso proposto l'11 giugno 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa T-316/15)

(2015/C 294/90)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 31 marzo 2015, notificata con il n. C(2015) 2230, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Creazione di servizi innovativi nel centro di servizi comuni IBM di Breslavia», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa», ricompreso nell'aiuto strutturale nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in Polonia,
- condannare la Commissione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽¹⁾, avendo la Commissione ritenuto che l'investimento consistente nella creazione di centri di servizi comuni, con l'assunzione di specialisti della branca IT per lo sviluppo di servizi innovativi, non costituisca «investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili» ai sensi di tale disposizione e di conseguenza non può essere cofinanziato con i contributi del FESR.
2. Secondo motivo, vertente sull'erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi «un potenziale eminentemente innovativo», nonché sull'erronea valutazione del progetto, avendo ritenuto che esso non assicura la compatibilità con l'asse prioritario del IV Programma operativo «Economia innovativa», per insussistenza di innovatività.